



ISTITUTO COMPRESIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramscioggi.edu.it

Ossi, 17 settembre 2022

1

Al personale docente e ATA
Alla DSGA
SITO WEB

Circolare n. 14

Oggetto: richiesta e fruizione permessi Legge 104/92. Nuova modulistica.

Si informano le SS.LL. che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, che riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come evidenziato dall'INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole sono state modificate in ottica estensiva.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiare alternativamente.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Questi quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.





ISTITUTO COMPRESIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramsci.oss.edu.it

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, allegato alla presente circolare, le novità apportate sono le seguenti:

2

- il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
- Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra:
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non sarà quindi necessario che la convivenza sussista all’atto di presentazione della domanda, ma sarà possibile instaurarla anche successivamente purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione.

In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, si ritiene opportuno richiamare, ulteriormente, alcuni riferimenti che ne disciplinano la fruizione.

Come da Circolare INPS n. 45 dell’01/03/2011, Circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione”.





ISTITUTO COMPRESIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramscioggi.edu.it

In considerazione dell'inizio del nuovo anno scolastico si invita il personale Docente e ATA a fornire le pianificazioni mensili di fruizione dei permessi, **utilizzando l'apposita funzione messa a disposizione nel Registro Elettronico**. In corso d'anno, la comunicazione dovrà essere inoltrata entro il 25 del mese antecedente a quello in cui si intende usufruire dei permessi stessi al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Resta inteso che, in situazioni di urgenza sarà possibile modificare il piano mensile. Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta.

Si ricorda infine che:

- La richiesta va inoltrata all'indirizzo di posta ssic813003@istruzione.it utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito della scuola (aggiornata in base alla normativa vigente) <https://www.icantoniogramscioggi.edu.it/index.php/modulistica/21-modulistica-personale>.
- I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3 giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
- I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Link al messaggio Inps:

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13913#>

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Marcella Fiori

*Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs n.82/05 e norme ad esso connesse*



ISTITUTO COMPRESIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramsci.oss.edu.it

MESSAGGIO INPS n. 3096 del 5 agosto 2022

Premessa

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Con il presente messaggio si forniscono, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal **13 agosto 2022**. Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

1. Permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992

L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

2. Congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell'articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

- introduce il "*convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36*", della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;



ISTITUTO COMPRESIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSO (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramsci.oss.edu.it

- stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell'unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

3. Domanda

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo di cui al presente messaggio, come modificati dalla novella normativa, presentando domanda all'INPS attraverso i consueti canali (sito *web*, contact center integrato o Istituti di Patronato).

Si fa presente tuttavia che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all'atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere[1].

Si evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi



ISTITUTO COMPrensIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramscioggi.edu.it

dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi